



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti



ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 10 dicembre 2025 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 152108 del 16 dicembre 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;



CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura, per atto del Notaio Marco De Luca in Roma, Rep. n. 46497/26980 del 20 Settembre 2021, registrato a Roma in data 1° Ottobre 2021 al n. 23103, Serie 1T, conferita dalla società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20230124438 del 1° dicembre 2023, corredata della documentazione tecnica delle opere, successivamente integrata con nota prot. P20240039647 del 12 aprile 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto a questo Ministero il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle varianti delle linee a 380 kV in semplice terna "Montecorvino – Laino 1" e "Montecorvino – Laino 2" in ingresso all'esistente Stazione Elettrica di Montecorvino, nel comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

- ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 3, del D.L. 239/2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate;

CONSIDERATO che l'opera da realizzare, necessaria per aumentare l'affidabilità della RTN e incrementare la sicurezza del trasporto di energia fra Sud e Centro Sud, è prevista nel Piano di Sviluppo della Rete edizione 2020, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29 dicembre 2022 e confermata nei piani successivi ("Rimozione elementi limitanti el. 380 kV Laino Montecorvino");

CONSIDERATO che il progetto, nello specifico, è costituito dalla realizzazione delle varianti in ingresso all'esistente S.E. di Montecorvino delle linee esistenti a 380 kV denominate "Montecorvino – Laino 1" e "Montecorvino – Laino 2" attraverso la realizzazione di 3 nuovi sostegni e relativi tratti aerei per ciascuna linea:



- realizzazione sostegni 252a, 251a e 250a per la linea “Montecorvino – Laino 1” (0,92 km);
- realizzazione sostegni 420a, 419a e 418a per la linea “Montecorvino – Laino 2” (0,87 km);

- A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, sarà possibile demolire degli esistenti tratti aerei e relativi sostegni:

- demolizione sostegni 251 e 250 per la linea “Montecorvino – Laino 1”;
- demolizione sostegni 419 e 418 per la linea “Montecorvino – Laino 2”;

VISTA la summenzionata nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230124438 del 1° dicembre 2023, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000;

CONSIDERATO che l’intervento in progetto, avendo uno sviluppo totale di circa 2 km, non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, commi 6 e 7 ed è stato sottoposto, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a valutazione preliminare, in esito alla quale il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 0107172 del 3 luglio 2023, ha escluso la necessità di ulteriori valutazioni ambientali di cui all'articolo 6, commi 6 e 7 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 79351 del 30 aprile 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, con contestuale indicazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati:

- mediante raccomandata A/R online a tutti i proprietari delle particelle interferite dalle opere in autorizzazione fornendone copia, acquisita al prot. Mase n. 87174 del 13 maggio 2025;
- successivamente, a seguito dell’impossibilità di reperire dati relativi ad un proprietario, mediante pubblicazione di apposito Avviso per irreperibili per almeno 20 giorni consecutivi a partire dal 13/09/2024 sull’Albo Pretorio del Comune di Montecorvino Rovella, nonché, in data 12/09/2024, sui quotidiani a diffusione nazionale e locale “Il Mattino”, “La Città di Salerno”, “Libero” e “Milano Finanza”;
- mediante comunicazione, altresì, al Comune di Montecorvino Rovella e alla Regione Campania D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia, con note prot. n. GRUPPO TERNA/P20240053168 del 20/05/2024 e prot. n. GRUPPO



TERNA/P20240052606 del 17/05/2024, del link in ordine all'accesso telematico alle informazioni riguardanti gli elaborati progettuali da mettere a disposizione per eventuale consultazione da parte dei cittadini, ai sensi degli articoli 8, comma 2 lett. d) della legge 241/90, per consentire a tutti i proprietari dei fondi interessati dalla richiesta di apposizione dell'imposizione coattiva delle servitù di elettrodotto, la partecipazione al procedimento amministrativo e la formulazione di osservazioni;

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni, in data 19 giugno 2024, sono pervenute osservazioni da parte alcuni soggetti interessati, cui il Proponente ha fornito il dovuto riscontro, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20240071499 del 2/07/2024 e nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20260060728 del 4/05/2026;

PRESO ATTO della nota prot. n. 7010 del 2 maggio 2024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.G. per lo sviluppo del territorio ed i progetti internazionali ha chiesto al comune di Montecorvino Rovella di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel territorio dello stesso, non ricevendo tuttavia riscontro dal predetto ente;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0013380/2024 del 23 luglio 2024, con la quale l'ufficio Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella ha comunicato che, per quanto riguarda l'aspetto relativo alla Tutela Paesaggistica, le opere in progetto non interessano aree soggette a vincolo o tutela paesaggistica ai sensi D. Lgs. n. 42/2004 (art. 136, 142), per cui, non risulta che per l'intervento in oggetto debba essere rilasciata Autorizzazione Paesaggistica;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0029935-P del 11 dicembre 2024, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha comunicato, in riferimento alla tutela paesaggistica, la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del parere paesaggistico obbligatorio e, in merito alle competenze in materia di tutela archeologica, ha prescritto che la realizzazione dei nuovi sostegni sia subordinata agli esiti di saggi archeologici stratigrafici volti a escludere interferenze archeologiche anche oltre le quote di progetto;

VISTA la nota prot. n. 63272 del 23 marzo 2026, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture e impianti di produzione energetici" della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTA altresì la successiva nota prot. n. 101846 del 13 maggio 2026, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture e impianti di produzione energetici" della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ad integrazione della summenzionata nota prot. n. 63272 del 23 marzo 2026, ha comunicato, tra l'altro, la trasmissione da parte del Proponente del sopra citato riscontro prot. n. GRUPPO TERNA/P20260060728 del 4/05/2026 all'osservazione del 19 giugno 2024, nonché dello studio di compatibilità geologica, non asseverato, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20260042888 del 27/03/2026;

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito della



Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

VISTA la Deliberazione n. 127 del 10 aprile 2026, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. P20260068475 del 18 maggio 2026, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-*quater*, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-*sexies*, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- *sexies*, comma 2, b) del Decreto-legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che l'opera da realizzare, necessaria per aumentare l'affidabilità della RTN e incrementare la sicurezza del trasporto di energia fra Sud e Centro Sud, è prevista nel Piano di Sviluppo della Rete edizione 2020, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29 dicembre 2022 e confermata nei piani successivi ("Rimozione elementi limitanti el. 380 kV Laino Montecorvino");

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA



Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio delle varianti delle linee a 380 kV in semplice terna "Montecorvino – Laino 1" e "Montecorvino – Laino 2" in ingresso all'esistente Stazione Elettrica di Montecorvino, nel comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DEFR22110B2763677 rev 00 del 4/09/2023, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.
4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le opere autorizzate sono inamovibili.
6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 2**).

Articolo 4



1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6



Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)